


AMAP S.p.A.  
REGOLAMENTO DI  
DISTRIBUZIONE IDRICA



**AMAP**  
S.p.A.

RISORSE IN AZIONE PER IL BENE COMUNE

AMAP<sup>S.p.A</sup>

## REGOLAMENTO DI DISTRIBUZIONE IDRICA

(APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N° 154 DEL 30/10/2002)

(TRASMESSA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO CON NOTA N° 9991 DEL 12/11/2002)

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

*ART. 1 - Oggetto della fornitura*

La Società Acquedotto di Palermo (AMAP S.p.A.), con sede in Palermo Via Volturmo, 2 C.A.P. 90138, C.F. 04797200823, fornisce acqua potabile nel territorio del Comune di Palermo, nei limiti delle potenzialità degli impianti e delle disponibilità consentite da fattori o eventi climatici, idrogeologici o tecnici, con regolari contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento. L'AMAP S.p.A. si riserva di fornire acqua anche nei territori dei Comuni attraversati dagli acquedotti ed impianti societari e prossimi ad essi.

*ART. 2 - Usi dell'acqua*

La fornitura è prevista per i seguenti usi:

*Uso domestico*

Si qualifica uso domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.

*Uso non domestico*

Si qualifica uso non domestico qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad attività imprenditoriali, commerciali, professionali, nonché in locali adibiti ad ospedali, case di cura, scuole, istituti d'istruzione, convitti, carceri, sedi di enti o associazioni e simili.

L'Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura per gli usi indicati nella richiesta di contratto presentata alla Società e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né può, comunque, utilizzarla in locali ed ambienti diversi per ubicazione da quelli indicati nel contratto sottoscritto.

*Altri usi*

Oltre agli usi di cui sopra la fornitura dell'acqua, limitatamente alle disponibilità, potrà essere concessa dalla Società, anche per usi diversi (agricoli, industriali ed assimilabili).

Queste ultime forniture saranno regolamentate da specifiche convenzioni e saranno in ogni tempo revocabili e durante il termine contrattuale potranno essere temporaneamente sospese nella ricorrenza di cause di forza maggiore o caso fortuito.

*ART. 3 - Tipo di fornitura*

Le forniture si distinguono in:

- *forniture per uso pubblico;*
- *forniture per uso privato.*

Tali tipi di fornitura trovano la loro disciplina rispettivamente nei titoli II e III del presente Regolamento.

*ART. - 4 Richiesta di contratto di fornitura idrica, decorrenza e disciplina del rapporto contrattuale*

La fornitura avviene previa presentazione da parte dell'Utente di apposita richiesta di contratto di fornitura idrica, secondo le modalità indicate all'art.16 del presente Regolamento.

L'attivazione della fornitura, a seguito della ricezione della richiesta di contratto, avverrà con la messa in funzione delle opere di presa, nei termini indicati nella Carta dei Servizi.

Della avvenuta attivazione della fornitura sarà data comunicazione all'Utente.

I rapporti contrattuali tra l'AMAP S.p.A e gli Utenti sono regolati dalle norme del presente Regolamento e dalle disposizioni contenute nella Carta dei Servizi, applicando i corrispettivi previsti nella tabella costi di allacciamenti e di servizi al momento vigente, che fanno parte integrante di tutti i contratti di utenza, anche se in essi non integralmente trascritti.

*ART. 5 - Durata dei contratti di fornitura*

I contratti di fornitura, decorrenti dalla attivazione della stessa, hanno di norma una durata quinquennale e possono rinnovarsi tacitamente per un eguale periodo di tempo.

*ART. 6 - Modalità per il recesso della fornitura*

Gli Utenti possono recedere dal contratto di fornitura dandone preavviso scritto all'AMAP S.p.A. di almeno un mese.

In caso di recesso da parte dell'Utente la Società provvederà al conseguente ritiro del misuratore ed all'eventuale rimozione dell'opera di presa ed all'annullamento del contratto, emettendo fattura di fine utenza, con addebito dei pagamenti dovuti per i consumi maturati.

L'AMAP S.p.A. può recedere dal contratto di fornitura, mediante preavviso scritto, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali da parte dell'utente.

*ART. 7 - Mutamento nella titolarità su utenza attiva: voltura o nuovo contratto.*

Nel caso di mutamento nella titolarità di una utenza attiva, l'Utente subentrante potrà regolarizzare la propria posizione contrattuale nei termini che seguono:

*Voltura*

Il subentro in un contratto di utenza attiva, così detta voltura, potrà avvenire previo consenso scritto dell'Utente cessante e sanatoria di ogni pregressa morosità eventualmente esistente.

Ogni domanda di subentro comporta il pagamento: delle spese contrattuali e dell'anticipo di garanzia di cui al successivo art.49. Detti importi sono tutti determinati nella Tabella Costi al momento vigente.

### *Nuovo contratto*

Nella ipotesi in cui non possa darsi luogo alla voltura, l'Utente potrà richiedere la stipula di un nuovo contratto per la medesima utenza attiva, producendo la prescritta documentazione e dimostrando di essere estraneo alla situazione debitoria pregressa eventualmente esistente. La Società in tale ipotesi stipulerà il nuovo contratto, previo annullamento di quello in atto esistente sulla medesima presa, attivando le azioni di recupero del debito eventualmente esistente. Ogni domanda di nuovo contratto comporta il pagamento: del contributo a fondo perduto di cui al successivo art.17; delle spese contrattuali; dell'anticipo di garanzia di cui al successivo art.49. Detti importi sono tutti determinati nella Tabella Costi al momento vigente.

### *ART. 8 - Fallimento dell'Utente*

In caso di fallimento dell'Utente, relativamente alle forniture di tipo non domestico, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui la Società ne venga, comunque, a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi ovvero risolvere il medesimo.

Il curatore che subentri dovrà previamente pagare integralmente alla Società quanto dovuto dal fallito.

La Società si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare.

### *ART. 9 - Decesso dell'Utente*

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso la Società di tutte le somme ad essa dovute dall'Utente deceduto, sono tenuti inoltre, ad avvisare nel termine di due mesi, la Società dell'avvenuto decesso e provvedere alla voltura del contratto. In mancanza la Società annullerà il contratto.

Qualora, invece, la Società venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, l'effettivo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della utenza, pena la sospensione della erogazione e l'annullamento del contratto.

### *ART. - 10 Responsabilità della Società nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione*

La Società potrà interrompere, sospendere o diminuire l'erogazione nei casi derivanti da caso fortuito, forza maggiore da fatto o colpa dell'Utente o di terzi, da atto di Autorità, nonché da esigenze tecniche del servizio quali, manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione, lavaggio condotte, bisogni di espurgo o di riparazione, insufficienza di pressione.

L'interruzione della fornitura avverrà per il tempo strettamente indispensabile.

Salvi i casi di interventi in emergenza o di forza maggiore, gli Utenti saranno preventivamente avvisati delle interruzioni o sospensioni della fornitura. Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

*ART. 11 - Impianti per uso pubblico*

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- *le fontanelle e fontane pubbliche;*
- *gli impianti di annaffiamento di strade e giardini pubblici;*
- *gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;*
- *gli impianti per pubblici lavatoi, orinatoi e abbeveratoi di animali;*
- *gli impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico;*
- *gli impianti per il rifornimento di autobotti;*
- *le opere di presa per forniture all'ingrosso a Comuni o Enti subdistributori.*

*ART. 12 - Erogazione dell'acqua per uso pubblico*

Le fontanelle pubbliche saranno ad erogazione a deflusso comandato da apposito pulsante posto nel rubinetto erogatore. Esse saranno fornite di apposito contatore misuratore, opportunamente allocato in un vano, con chiusura accessibile al personale incaricato della lettura periodica e/o delle verifiche necessarie. Per gli impianti di innaffiamento stradale e giardini pubblici, per le fontane, per gli impianti destinati al lavaggio delle fognature, per quelli di lavatoi, orinatoi ed abbeveratoi e per il rifornimento delle autobotti, l'acqua viene misurata con contatore. Per gli impianti antincendio l'erogazione è a deflusso libero, senza misuratore. Il rifornimento ad autobotti sarà considerato come fornitura ad uso precario a termine del successivo art.24 del presente Regolamento. La fornitura ai Comuni o Enti subdistributori sarà attivata previa stipula del relativo contratto di somministrazione, da parte del legale rappresentate dell'Ente o suo delegato.

*ART. 13 - Pagamento degli impianti e dell'acqua erogata*

L'installazione degli impianti per uso pubblico avverrà su richiesta del Comune o degli Enti preposti ai rispettivi servizi, previo pagamento dei conseguenti costi di impianto. L'acqua erogata verrà fatturata tutta alla tariffa vigente.

*ART. 14 - Prelievi abusivi*

E' fatto divieto assoluto di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi domestici; di applicare alla bocca delle fontanelle cannelle di gomma o di altro materiale; di prelevare acqua dagli impianti di annaffiamento stradale, dei pubblici giardini e di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate; di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quelli delle destinazioni degli impieghi predetti; di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per l'uso cui sono destinate. Il prelievo per uso antincendio dagli impianti precedentemente elencati non è considerato abusivo.

FORNITURE AD USO PRIVATO

*ART. 15 - Norme per le forniture ad uso privato*

Le forniture d'acqua potabile ad uso privato sono effettuate ai proprietari ed agli usufruttuari degli immobili, nonché ai locatari degli stessi. Nel caso di edifici in condominio la fornitura viene richiesta dall'Amministrazione del condominio stesso, la quale ne risponde ai sensi di legge.

Di ogni pagamento sono però responsabili solidalmente sia l'amministratore che ogni singolo condomino.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, la Società può ugualmente concedere che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione, sempre che i proprietari stipolino un unico contratto e rispondano solidamente per tutto quanto concerne i rapporti contrattuali. Per comprovate ragioni tecniche, potrà farsi luogo a più utenze nel numero che verrà stabilito dalla Società stessa. Ordinariamente le utenze devono essere tante quanti sono gli usi, distinti da tariffe diverse. Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, nel caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto. Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

*ART. 16 - Domanda di fornitura*

Chi voglia ottenere una fornitura deve presentare alla Società specifica domanda, redatta sull'apposito modulo predisposto dalla Società, debitamente firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante, allegando alla stessa la documentazione richiesta dalla Società. Ogni domanda di fornitura d'acqua comporta il pagamento:

- del contributo a fondo perduto di cui al successivo art.17;
- del contributo per posa nuova condotta stradale, se dovuto, di cui al successivo art.19;
- delle spese contrattuali;
- dell'importo dell'anticipo di garanzia di cui al successivo art.49.

Detti importi sono tutti determinati nella Tabella Costi al momento vigente. Nel caso in cui, a seguito di sopralluogo tecnico, risulti che l'attivazione della presa non possa essere effettuata secondo le modalità previste al momento della presentazione della richiesta di contratto, l'Utente sarà tenuto a corrispondere alla Società la eventuale differenza tra quanto già pagato e quanto risulta ancora dovuto sulla base della Tabella Costi al momento vigente. Resta, in ogni caso ferma, la facoltà dell'Utente di recedere dalla richiesta di contratto, con la conseguente restituzione delle somme versate.

*ART. 17 - Fornitura su strade già canalizzate, contributo a fondo perduto*

Nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, la Società, entro i limiti del quantitativo di acqua dalla stessa riconosciuta disponibile e sempre che le condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuta a realizzare gli allacciamenti per la fornitura di acqua potabile ed ha diritto di esigere dal richiedente un "contributo a fondo perduto" determinato nella Tabella Costi al momento vigente.

*ART. 18 - Sistema di distribuzione dell'acqua. Punto di consegna*

La fornitura d'acqua è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da contatore ed eccezionalmente a deflusso continuo modulato da lente idrometrica. Sono ammesse forniture a forfait, senza contatore, solo per l'alimentazione degli impianti antincendio. L'acqua viene consegnata all'Utente all'uscita del contatore, o della lente idrometrica, o all'inizio dell'impianto antincendio, con le relative conseguenze in tema di responsabilità e di oneri di manutenzione. L'impianto di ricezione privato dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalle apposite prescrizioni tecniche emanate dall'AMAP S.p.A., meglio precisate nel successivo art.42.

*ART. 19 - Fornitura su strade non canalizzate. Contributo a copertura spese posa nuova condotta*

Per le strade non canalizzate la Società può accogliere le richieste di fornitura quando da parte dei richiedenti sia corrisposto oltre al contributo di cui al precedente art.17, anche un contributo a copertura della spesa di costruzione della tubazione stradale che sarà preventivamente quantificato e comunicato al richiedente.

*ART. 20 - Proprietà delle condotte*

Le condotte e le derivazioni fino al contatore, anche se costruite con il contributo a fondo perduto degli Utenti, sono di proprietà della Società. Sono invece, di proprietà dell'Utente le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

*ART. 21 - Manutenzione delle condotte*

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni della presa stradale, fino all'apparecchio misuratore compreso, sono fatte esclusivamente dalla Società a proprie spese. Tali interventi sono pertanto vietati agli Utenti od a chi per essi, sotto pena del pagamento dei danni, salvo il diritto ad ogni altra azione a norma di legge, da parte della Società. Sono a carico degli

Utenti e proprietari, gli scavi, reinterri, ripristini ed opere murarie in proprietà privata.

**ART. 22 - *Permessi e servitù.*** Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, l'AMAP S.p.A. debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell'opera di presa fuori dal demanio comunale, l'utenza sarà concessa a condizione che, a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente, il proprietario dell'immobile interessato rilasci il necessario nulla osta a che sia costituita, in favore dell'AMAP S.p.A. ed a titolo gratuito, servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

**ART. 23 - *Modifica dell'opera di presa***

L'AMAP S.p.A. in relazione a comprovate esigenze tecniche sopravvenute, per esempio derivanti da modifiche del piano stradale o della sua pavimentazione e/o per oggettive esigenze di razionalizzazione del sistema di distribuzione dell'acqua, potrà modificare o spostare l'opera di presa e/o unificare più opere di presa. I lavori necessari al fine saranno eseguiti a cura ed a spese dell'AMAP S.p.A. In tali ipotesi resteranno a carico dell'Utente le opere di modifica degli impianti interni eventualmente necessarie in conseguenza di quanto eseguito.

**ART. 24 - *Uso e conservazione della derivazione***

L'Utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia affinché il contatore e le tubazioni di proprietà della Società, installate non su area pubblica, di cui viene nominato custode, siano opportunamente preservati da eventuali danneggiamenti e/o manomissioni.

In ogni caso, egli sarà responsabile verso la Società dei danneggiamenti o dei guasti alle predette apparecchiature non rientranti nell'ordinaria manutenzione che, per qualsiasi causa, avvenissero per sua colpa o incuria anche per fatto del terzo, tranne che, in tale ultima ipotesi, non sia stata sporta regolare denuncia per danneggiamento alle competenti Autorità. In caso di guasti e/o danneggiamenti, l'Utente dovrà darne tempestivo avviso alla Società, affinché essa possa intervenire. In nessun caso l'Utente potrà manomettere il contatore e gli impianti di proprietà aziendale. L'AMAP S.p.A. provvederà alla relativa riparazione a proprie spese, salvo che il danneggiamento o la manomissione non siano imputabili a colpa o incuria dell'Utente, nella quale ipotesi il costo della riparazione verrà addebitato all'Utente, dietro presentazione di fattura, accompagnata dalla motivazione dell'addebito. Ove necessario, l'AMAP S.p.A., venuta comunque a conoscenza di un danno alle predette apparecchiature, potrà provvedere immediatamente alla riparazione. Anche in questo caso, se il danneggiamento o la manomissione sono imputabili a colpa o incuria dell'Utente, quest'ultimo sarà tenuto a pagarne i relativi costi di riparazione, che verranno analiticamente specificati in fattura, che sarà accompagnata dalla motivazione dell'addebito.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dall'AMAP S.p.A. E' fatta tassativa proibizione all'Utente di provvedervi direttamente.

**ART. 25 - *Norme per l'esecuzione delle prese***

Spetta alla Società di determinare il diametro della presa e di scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa, compatibilmente con la ubicazione dell'impianto interno. Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio su suolo pubblico e all'interno della proprietà privata, limitatamente al contatore, è eseguito esclusivamente dalla Società, direttamente o per mezzo degli installatori da essa autorizzati.

## FORNITURE AD USO PRECARIO

*ART. 26 - Somministrazioni temporanee o occasionali*

L'AMAP S.p.A., a richiesta, può concedere delle erogazioni provvisorie di acqua per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a nove mesi e per quantità non inferiore ad 1 metro cubo al giorno, da considerarsi per uso non domestico. Sono da considerare erogazioni provvisorie:

*1) quelli per prelievamenti occasionali (es. tramite autobotti, anche non pubbliche)*

Il pagamento delle forniture per autobotti private sarà gestito tramite un versamento in conto consumi per ogni autobotte autorizzata al prelievo, determinato nella Tabella Costi al momento vigente. La somma versata in conto prelievi dovrà essere ripristinata, con ulteriori versamenti anticipati, pena l'interruzione della fornitura, prima dell'azzeramento del credito residuo. Per ottenere la somministrazione provvisoria di cui al punto 1), l'Utente dovrà versare all'AMAP S.p.A. le spese contrattuali.

*2) quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti.*

Il pagamento delle erogazioni, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore ed alla quantità richiesta.

Per ottenere la somministrazione provvisoria di cui al punto 2), l'Utente dovrà versare all'AMAP S.p.A. il contributo a fondo perduto di cui all'art.17, oltre al pagamento delle spese contrattuali. Alla scadenza del contratto si effettuerà il conguaglio dei consumi registrati.

Il contratto di utenza provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'Utente, almeno otto giorni prima della scadenza potrà richiedere la proroga del contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 9 mesi.

*ART. 27 - Utenze per uso cantiere edile*

Chi richiede una fornitura di acqua per uso cantiere edile, dovrà versare all'AMAP S.p.A.: il contributo a fondo perduto di cui all'art.17; il contributo posa nuova condotta, se dovuto, di cui all'art.19; le spese contrattuali; l'importo a titolo di anticipo di garanzia di cui all'art.49. Detti importi sono tutti determinati nella Tabella Costi al momento vigente. La presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate alle sole esigenze del cantiere e non dell'immobile da costruire. Il contratto di fornitura per uso cantiere edile si intenderà risolto di diritto alla fine della costruzione dell'immobile ed a tal uopo il titolare del contratto dovrà dare la relativa comunicazione all'AMAP S.p.A.



## FORNITURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO

*ART. 28 - Contratti per impianti antincendio*

L'AMAP S.p.A., su richiesta degli Utenti, provvede alla fornitura per l'alimentazione degli impianti antincendio, derivati direttamente dalla rete o, a suo giudizio e previo benestare dei Vigili del Fuoco, dalla tubazione d'alimentazione dello stabile. Per l'alimentazione di tali impianti l'Utente dovrà stipulare un apposito contratto. L'Utente sarà tenuto a pagare: le spese contrattuali; il costo dei lavori da eseguire (determinato dalla Società secondo le particolarità del caso); la quota di servizio giornaliera. Detti importi sono tutti determinati nella Tabella Costi al momento vigente. Gli impianti antincendio saranno alimentati tramite una saracinesca che resterà sempre sigillata e che potrà essere aperta solo in caso d'incendio. Per la risigillatura dell'impianto, a seguito di regolare utilizzo, l'Utente dovrà corrispondere il diritto fisso come determinato nella Tabella Costi al momento vigente. Nel caso che la saracinesca venga dissigillata per cause diverse dall'incendio o manomessa, l'Utente pagherà quanto previsto per tale evenienza determinato nella Tabella Costi al momento vigente.

*ART. 29 - Verifica sistema antincendio*

L'Utente che voglia verificare il proprio sistema antincendio, deve farne richiesta per iscritto all'AMAP S.p.A., la quale invierà sul posto suo personale per le manovre e la riapposizione dei sigilli. Per tali operazioni l'Utente dovrà versare il diritto fisso determinato nella Tabella Costi al momento vigente. L'AMAP S.p.A., peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume responsabilità per il loro funzionamento.

ACCERTAMENTI DEI CORRISPETTIVI  
APPARECCHI DI MISURA - MODALITA' DI PAGAMENTO*ART. 30 - Consumi: rilevamento e fatturazione*

L'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo della fornitura e delle altre somme dovute in dipendenza del contratto di somministrazione.

Il corrispettivo della fornitura sarà dovuto in ragione di quanto indicato dal misuratore o dal sistema di taratura e secondo le rilevazioni fatte dalla Società.

Il rilevamento e la fatturazione dei consumi verranno effettuati secondo le modalità specificate nel presente Regolamento, oltre che nella "Carta dei Servizi".

I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprendano tutto quanto dovuto dall'Utente, fermo restando il diritto dell'AMAP S.p.A., nel rispetto delle modalità previste dal successivo art.50., di sospendere la fornitura e/o di risolvere il contratto, senza che occorra provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

*ART. 31 - Contratti con erogazione a contatore*

Nei contratti con erogazione a contatore, l'Utente è tenuto a pagare, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento oltre che nella "Carta dei Servizi", alle tariffe vigenti, il quantitativo d'acqua rilevata e calcolata.

Ove dovessero risultare dalla fatturazione somme a credito in favore dell'Utente, queste saranno, di norma, conguagliate nelle fatturazioni successive.

*ART. 32 - Limitazione della erogazione massima istantanea*

L'AMAP S.p.A., per ragioni di forza maggiore o ricorrendo delle esigenze tecniche e/o di razionalizzazione del sistema di distribuzione, si riserva la facoltà di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle esigenze che hanno reso necessaria l'adozione della misura.

*ART. 33 - Diametro e presa del contatore*

Il tipo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dalla Società in relazione al tipo di fornitura ed al consumo previsto.

*ART. 34 - Posizione degli apparecchi di misura*

Il luogo ove dovrà essere installato l'apparecchio di misura sarà concordato con l'Utente.

L'Utente deve costruire, a sue spese, in base alle disposizioni impartite dall'AMAP S.p.A., la nicchia destinata a contenere l'apparecchio di misura, che dovrà essere dotata di uno sportello.

Gli apparecchi di misura, in particolare, dovranno essere installati in luoghi dove il personale dell'AMAP S.p.A. possa liberamente accedere per procedere alla lettura ed alla ispezione.

Gli apparecchi di misura dovranno essere installati negli immobili da approvvigionare e saranno posti nelle facciate o nelle pareti di eventuali passi carrabili, o nei muri di recinzione o in locali appositamente destinati, ma sempre in prossimità dell'ingresso.

La manutenzione del manufatto costruito a protezione degli apparecchi di misura sarà a carico dell'Utente, il quale assume altresì l'onere di mantenere sgombro e pulito detto manufatto.

Tutti gli apparecchi misuratori vengono muniti dall'AMAP S.p.A. di sigillo metallico, onde potere accertare eventuali manomissioni. Quando a causa di opere successivamente eseguite dall'Utente

non è più possibile l'ispezione o la lettura degli apparecchi di misura nella posizione esistente, l'Utente è obbligato a spostare, a sue spese, l'apparecchio di misura in altro luogo idoneo.

In ogni caso gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo a cura dell'AMAP S.p.A.

*ART. 35 - Apparecchi di misura - Quota di servizio - Manutenzione*

Gli apparecchi di misura sono di proprietà dell'AMAP S.p.A. che provvede alla loro installazione ed alla loro manutenzione. L'Utente sarà tenuto al pagamento dell'importo relativo alla quota di servizio, come determinato nella Tabella Costi al momento vigente. L'Utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o danneggiamento. Nell'un caso o nell'altro dovrà darne immediata comunicazione alla Società. Il cambio per usura del contatore viene fatto a cura e spese dell'AMAP S.p.A. Qualsiasi manomissione del misuratore o dei sigilli apposti allo stesso e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio misuratore è vietata all'Utente, che nel caso, oltre a subire la conseguenza della sospensione immediata della fornitura e della successiva risoluzione del contratto di somministrazione, sarà anche tenuto al risarcimento dei danni.

*ART. 36 - Lettura dei misuratori*

Gli apparecchi di misura o di controllo potranno essere letti ed ispezionati in ogni momento in cui la Società lo ritenga opportuno e l'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale dell'AMAP S.p.A. l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dall'AMAP S.p.A. che ha, comunque, la facoltà

di effettuare letture supplementari o di emettere fatture in acconto con l'addebito di un consumo stimato sulla base dei valori storici. Secondo le modalità che verranno stabilite dalla Società, l'Utente potrà comunicare direttamente i consumi registrati dal misuratore. Qualora non sia stato possibile, per causa imputabile all'Utente, eseguire la lettura periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, potrà essere disposta, previo preavviso, la chiusura della presa dell'impianto; detta presa potrà essere riaperta soltanto dopo che sia stato reso possibile il rilievo della lettura e con l'addebito dei diritti di riattivazione utenza determinati nella Tabella Costi al momento vigente. E' facoltà della Società attivare un servizio di telelettura e l'Utente, con la firma del contratto, dà il consenso all'installazione ed all'attuazione del relativo sistema.

**ART. 37 - Irregolare funzionamento del misuratore - Verifica a richiesta dell'Utente**  
Quando un Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiedere, per iscritto, che lo stesso venga sottoposto a verifica di funzionalità. La Società dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

L'Utente o soggetto dallo stesso delegato potrà presenziare alle prove in argomento del cui giorno ed ora di svolgimento verrà data preventiva comunicazione. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento del contatore, le spese delle prove e delle riparazioni occorrenti saranno a carico della Società, la quale, inoltre, provvederà, sulla base dei risultati della prova, a disporre il rimborso delle eventuali somme che saranno risultate pagate in più dall'Utente, oltre agli interessi legali eventualmente maturati. In caso di accertato irregolare funzionamento del misuratore, la ricostruzione dei consumi, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione del misuratore stesso, sarà effettuata in base alla media dei consumi storici, tenendo conto della stagionalità. In mancanza dei consumi storici si farà riferimento ai consumi rilevati dal nuovo misuratore. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del misuratore entro i limiti di tolleranza previsti nella misura del 5% in più o in meno del volume misurato, la Società provvederà ad addebitare all'Utente l'importo per il diritto di controllo contatore determinato nella Tabella Costi al momento vigente.

**ART. 38 - Modalità e termini di un reclamo**

Qualora l'Utente intenda inoltrare un reclamo avverso i consumi addebitati in una fattura, la relativa istanza dovrà essere presentata per iscritto entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della fattura stessa. Decorso tale termine i consumi ivi addebitati si intenderanno accettati.

**ART. 39 - Rimozione e sostituzione dei misuratori**

I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati. In caso di rimozione e sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro ed il numero del contatore rimosso, la lettura, il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate; il tipo, il calibro, il numero e la registrazione iniziale del nuovo contatore, quando trattati di sostituzione. Il contenuto del verbale verrà comunicato all'Utente con lettera raccomandata.

**ART. 40 - Contratti per erogazione a luce tarata**

L'AMAP S.p.A., per comprovati motivi di ordine tecnico, potrà alimentare talune utenze con il sistema a luce tarata.

Per le utenze a luce tarata, la distribuzione dell'acqua è fatta a flusso continuo.

Il corrispettivo della fornitura dovrà essere pagato secondo la tariffa relativa all'uso concesso. L'Utente sarà tenuto a pagare: le spese contrattuali; il costo dei lavori da eseguire (determinato dalla Società secondo le particolarità del caso); la quota di servizio mensile. Detti importi sono determinati nella Tabella Costi al momento vigente.

Ove l'utenza a luce tarata è alimentata da acquedotto a pelo libero, il punto di consegna sarà ubicato in prossimità dell'acquedotto stesso.

**ART. 41 - Trasformazione a contatore delle utenze a luce tarata**

La Società per comprovati motivi di ordine tecnico ha facoltà di trasformare l'utenza a luce tarata in utenza a contatore.

L'opera di presa sarà trasformata a cura e spese della Società che ne resta proprietaria.

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

*ART. 42 - Prescrizioni impianti di derivazione*

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, escluso l'apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'Utente. Fermo restando che l'AMAP S.p.A. assicura la conformità dell'acqua distribuita per il consumo umano ai valori di qualità fissati dalla legge al punto di consegna costituito dal misuratore, la stessa si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni anche per constatare la regolarità del loro funzionamento. Di norma le tubazioni principali dopo l'apparecchio di misura dovranno avere un diametro non superiore a quello delle tubazioni installate dall'AMAP S.p.A. prima dell'apparecchio di misura. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità adeguata e a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali, generalmente incassate nei muri, da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore. Nessuna tubazione dell'impianto interno può sottopassare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento. Nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare alla base di ogni colonna montante, anche un rubinetto di intercettazione. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti di terra per gli apparecchi elettrodomestici od altro. I collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Sia le installazioni sia l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Qualora l'Utente si approvvigioni di acqua di altra provenienza quali pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, dovrà tenere separati gli impianti interni per impedire la miscelazione con acqua potabile erogata dall'AMAP S.p.A.. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione dovrà trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Qualora gli incaricati dell'AMAP S.p.A. constatino che gli impianti interni non rispondano alle esigenze generali di sicurezza ed igienicità dell'acqua distribuita, ne daranno avviso agli Utenti, specificandone le ragioni, perché provvedano a regolarizzarli. Se gli inconvenienti riscontrati dovessero persistere oltre il termine comunicato, l'AMAP S.p.A. ha facoltà di non concedere la fornitura dell'acqua o di sospenderla, se già iniziata, fino a quando gli inconvenienti stessi non saranno eliminati.

*ART. 43 - Perdite, danni, responsabilità*

Ogni Utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nell'immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che possano provocare dispersione di acqua. La Società non ha alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionato, che ne derivassero. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua e comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore direttamente o indirettamente imputabili all'Utente.

*ART. 44 - Ispezioni degli apparecchi di misura e degli impianti interni*

L'AMAP S.p.A. si riserva la facoltà di fare ispezionare e verificare, dai suoi incaricati, gli apparecchi di misura e gli impianti interni, onde constatare la regolarità del loro funzionamento. Gli Utenti pertanto dovranno permettere al personale AMAP S.p.A. il libero accesso in tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

In caso di impedimenti o di opposizione ingiustificati a tali verifiche, l'AMAP S.p.A., previo preavviso scritto contenente un congruo termine fornito all'Utente per adempiere, potrà sospendere l'erogazione dell'acqua fino a che le ispezioni non siano state eseguite.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà essere effettuata immediatamente e senza preavviso nel caso che venga dal personale dell'AMAP S.p.A. constatata l'infrazione o l'alterazione delle condutture portatrici e qualunque altra irregolarità che possa influire sul normale funzionamento dell'impianto e sulla misurazione dell'acqua fornita.

L'Utente dovrà pagare, alla tariffa vigente, il prezzo dell'acqua eventualmente dispersa o da lui derivata abusivamente, e rimborsare all'AMAP S.p.A. tutte le spese causate dal fatto abusivo, anche se commesso da terzi tranne che non sia stata sporta una denuncia per danneggiamento.

## VIOLAZIONI - PAGAMENTI - PENALI

*ART. 45 - Violazioni contrattuali*

I verbali di ispezione redatti dal personale dell'AMAP S.p.A. fanno piena fede fino a prova contraria.. Le violazioni contrattuali commesse dall'Utente sono contestate dall'AMAP S.p.A. con lettera raccomandata.

L'AMAP S.p.A., qualora l'Utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere violazioni contrattuali, ha facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua preavvertendo che il decorso di un ulteriore termine senza che si sia provveduto ad adempiere, comporterà l'esercizio da parte dell'AMAP S.p.A. del diritto di risolvere il contratto di fornitura, salve ed impregiudicate le azioni penali.

*ART. 46 - Prezzo di vendita*

Il prezzo di vendita finale del servizio idrico è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile e di quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione.

*Corrispettivi per il servizio di fornitura di acqua potabile*

I componenti del prezzo del servizio di fornitura di acqua potabile sono: quota fissa di servizio, tariffa in relazione al numero dei metri cubi d'acqua consumati nel periodo di relativa fatturazione ed imposta sul valore aggiunto.

La quota fissa di servizio e le tariffe di vendita costituiscono il corrispettivo della fornitura e sono quelli stabiliti ed aggiornati dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti delle Autorità competenti vigenti al tempo della fornitura.

*Corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione*

Nel caso in cui l'utenza sia allacciata a pubblica fognatura il prezzo di vendita del servizio idrico comprenderà anche i corrispettivi relativi al servizio di fognatura e depurazione e la relativa imposta sul valore aggiunto.

La quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dall'Utente anche nel caso in cui la fognatura ricevente gli scarichi dell'utenza sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi e ciò in linea con quanto è normativamente previsto.

La somma fatturata viene determinata applicando le tariffe della fognatura e della depurazione, nella misura prevista dalla legge, al volume dell'acqua di scarico: a questo fine, il volume dell'acqua scaricata viene assunto pari al volume dell'acqua fornita, prelevata o, comunque, accumulata.

*Altri corrispettivi*

Potranno venire inseriti direttamente in fattura altri importi accessori, che dovranno, comunque, trovare la loro fonte nel presente Regolamento e nella Tabella Costi o nella legge o in provvedimenti dell'Autorità, quali corrispettivi di servizi forniti dalla Società, rimborsi di spese da questa sostenute a favore dell'Utente, arrotondamento degli importi fatturati, diritti vari, bolli, penali previste, etc. Tutti gli importi relativi a ciascuna delle voci inserite in fattura saranno contrassegnati da appositi codici di identificazione, che verranno indicati nella parte descrittiva della fattura.

*ART. 47 - Modalità di pagamento*

L'Utente si impegna a pagare entro il termine indicato in fattura, il corrispettivo del consumo d'acqua, le quote fisse ed i canoni, insieme alle tasse ed imposte ed addebiti dovuti.

L'importo delle fatture dovrà essere pagato per intero ed in unica soluzione ed il relativo pagamento potrà essere effettuato, senza alcun aggravio di spesa, presso il Cassiere della Società nonché attraverso l'utilizzazione dello sportello Pagamenti attivo presso la sede della Società, ovvero secondo le modalità indicate in fattura.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati dalla Società previa idonea informazione all'utenza, ma in ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a dieci giorni dalla data di emissione della fattura, tranne i casi di insolvenza o frode.

L'AMAP S.p.A. fornirà all'Utente idonee informazioni in fattura nel caso di variazioni delle presenti disposizioni.

L'AMAP S.p.A. si riserva la facoltà di emettere fatture in acconto, sulla base di consumi presunti. I versamenti mancanti delle relative causali saranno tenuti a disposizione del versante quali somme infruttifere e non potranno essere considerati pagamenti.

*ART. 48 - Penale per ritardato pagamento*

In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'AMAP S.p.A. ha diritto di esigere sugli importi fatturati un corrispettivo, a titolo di "Penale per ritardato pagamento" nella seguente misura:

- *Per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni oltre il termine di scadenza verrà applicata una "penale" fissa pari al 3% dell'importo della fattura - al netto di eventuali altre penali nella stessa presenti - con un minimo di Euro 1,55.*
- *Per i pagamenti effettuati oltre i 30 giorni dal termine di scadenza ma entro 60 verrà, invece applicata una "penale" fissa pari al 6% dell'importo della fattura - al netto di eventuali altre penali*

*nella stessa presenti - con un minimo di Euro 3,10.*

- *Per i pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza, in relazione al numero effettivo dei giorni di ritardo, verranno altresì applicati gli interessi legali.*

L'addebito delle penali verrà effettuato sulla seconda fattura successiva a quella non pagata; l'addebito degli interessi legali verrà effettuato sulla prima fattura successiva all'intervenuto pagamento, in relazione al numero dei giorni di effettivo ritardo.

Ai fini dell'applicazione del successivo art.50 verrà considerato grave inadempimento contrattuale il mancato pagamento di due fatture consecutive entro i termini previsti, cui abbia fatto seguito il persistere della morosità per sessanta giorni.

#### *ART. 49 - Anticipo di garanzia*

L'Utente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, dovrà versare un anticipo di garanzia sui consumi, come di seguito stabilito:

Per utenze domestiche: l'importo determinato nella Tabella Costi al momento vigente, per utenza singola e, nel caso di fornitura al condominio, per ogni unità abitativa.

Per utenze non domestiche: un importo determinato nella Tabella Costi al momento vigente, commisurato al calibro del misuratore da installare.

L'AMAP S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere aggiornamenti delle garanzie di cui ai precedenti capoversi in funzione delle variazioni tariffarie successive.

In caso di cessazione del rapporto di fornitura, l'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato. Anche nel corso del rapporto contrattuale, in caso di inadempimento dell'Utente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto o dalla legge, la Società potrà compensare con tale anticipo i propri crediti. In questo caso l'Utente dovrà al più presto ricostruire l'anticipo nella sua integrità. Le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti e gli organismi di diritto pubblico sono esonerate dal versamento dell'anticipo di garanzia, sono parimenti esonerati gli Utenti che utilizzeranno il pagamento delle fatture tramite domiciliazione bancaria.

#### *ART. 50 - Sospensione e risoluzione per inadempimento*

In tutte quelle ipotesi di inadempienze contrattuali di *lieve entità* in cui sia incorso l'Utente, che sono quelle per le quali viene previsto, nel presente Regolamento, che l'AMAP S.p.A. possa esercitare la facoltà di sospendere la fornitura, deve intendersi operante l'impegno da parte della Società di esercitare tale facoltà nel rispetto delle previsioni contenute nell'art.1565 del cod. civ. e cioè previo *preavviso* contenente la contestazione dell'addebito e con l'indicazione di un *congruo* termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale l'Utente potrà adempiere e quindi regolarizzare la sua posizione per evitare la conseguenza della sospensione.

Decorso tale termine, nel permanere dell'inadempienza, l'AMAP S.p.A. potrà, senza ulteriori preavvisi, operare la sospensione della fornitura.

Per la riattivazione della fornitura, l'Utente è tenuto a corrispondere il diritto fisso per la riattivazione dell'utenza come determinato nella Tabella Costi al momento vigente.

La riattivazione avverrà previo soddisfacimento da parte dell'Utente di tutti gli obblighi contrattuali e nel tempo tecnico necessario nel rispetto della "*Carta dei Servizi*".

L'AMAP S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.1453, 1454 e 1456 del cod. civ., con l'addebito immediato di tutti i corrispettivi dovuti nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui l'inadempienza di lieve entità di cui al precedente comma si sia protratta per oltre 40 giorni dalla contestazione dell'addebito;
- b) in caso di frode;
- c) in ogni ipotesi di grave inosservanza delle prescrizioni previste dal presente Regolamento o dal contratto di fornitura.

Nelle ipotesi b) e c) la Società potrà procedere, senza preavviso, alla immediata sospensione della fornitura ed alla conseguente risoluzione del contratto.

Resta, comunque, salvo il diritto della Società di promuovere azione legale per la tutela di ogni altro diritto, ivi compreso quello al risarcimento del danno eventualmente subito.

Risolto il rapporto contrattuale, la Società, a spese dell'Utente, ha diritto di staccare le opere di presa dalle condotte di distribuzione ed asportare le apparecchiature di proprietà della stessa. Qualora, nel corso della procedura di risoluzione del contratto di fornitura, sia stata già eseguita la dismissione dell'impianto, il ripristino della stessa fornitura comporterà comunque il pagamento del contributo di cui all'art.16 del presente Regolamento.

## DISPOSIZIONI VARIE

*ART. 51 - Identificazione dei dipendenti*

I dipendenti dell'AMAP S.p.A. sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

*ART. 52 - Variazione delle Tariffe e del Regolamento*

Nel corso del rapporto contrattuale le tariffe ed i canoni sono soggetti alle variazioni legalmente autorizzate ed approvate.

La Società potrà modificare le disposizioni del presente Regolamento dandone preventiva e motivata comunicazione agli Utenti:

- *qualora sia necessario od opportuno per esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio, restando, in tal caso, in facoltà dell'Utente recedere dal contratto;*
- *quando sia richiesto od obbligata da atto dell'Autorità o da norme di imperio.*

*ART. 53 - Spese, Tasse ed Imposte*

Sono interamente a carico degli Utenti le spese tutte relative ai contratti (registrazione, bolli e spese per copia), come pure le imposte, tasse e contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell'acqua, sugli impianti sugli apparecchi e ciò anche se non indicati nel contratto e sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.

*ART. 54 - Applicabilità del diritto comune*

Per quanto non previsto nelle presenti condizioni contrattuali sono applicabili le norme, le disposizioni, e gli usi vigenti.

*ART. 55 - Obbligatorietà*

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono obbligatorie per tutti gli Utenti.

*ART. 56 - Abrogazione di norme precedenti*

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme regolamentari in materia, restando salva la facoltà dell'Utente di recedere, entro sei mesi, dal contratto.

*ART. 57 - Comunicazioni*

Le comunicazioni dirette all'utenza saranno effettuate dall'AMAP S.p.A. mediante lettera semplice inviata all'ultimo indirizzo indicato dall'Utente oppure in bolletta con valore di pubblicità legale a tutti gli effetti di legge, ovvero, se con carattere di generalità, anche mediante avviso diffuso attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali, ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

*ART. 58 - Commissione di conciliazione*

Per la risoluzione in fase stragiudiziale delle controversie correlate al rapporto di utenza sarà istituita un'apposita commissione di conciliazione interna alla quale saranno chiamati a far parte i rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

**TABELLA COSTI**  
di allacciamento e di servizio  
Allegato al CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE IDRICA

(APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. N° 154 DEL 30/10/2002)  
(TRASMESSA ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALERMO CON NOTA N° 9991 DEL 12/11/2002)

**1) CONTRIBUTIVO A FONDO PERDUTO COMMISURATO AL COSTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE**  
Il contributo a fondo perduto per i lavori da eseguire per l'attivazione di una nuova utenza viene calcolato utilizzando la seguente formula:

$$C = Kc + S (Ks + Kl \times L/2)$$

**Kc** = Parametro che tiene conto della posa del contatore [€];  
**S** = 0 per aggiunzioni in colonnina;  
**S** = 1 per lavori con scavo;  
**Ks** = Parametro che tiene conto dei lavori di allacciamento alla condotta [€];  
**Kl** = Parametro che tiene conto dei lavori per un metro di scavo [€/ml];  
**L** = Larghezza della strada [ml].

<b>Kc</b> tre varianti in base al calibro del misuratore da installare:	
<b>Kc1</b> (misuratore calibro da 13 a 25 mm.)	€ 105,00
<b>Kc2</b> (misuratore calibro da 40 a 50 mm.)	€ 155,00
<b>Kc3</b> (misuratore calibro da 80 a 150 mm.)	€ 276,00
<b>Ks</b> costante	€ 560,00
<b>Kl</b> per ogni metro lineare	€ 60,00

**2) SPESE CONTRATTUALI**

<b>2a</b> Diritti fissi di contratto	€ 38,73
<b>2b</b> Bollo	€ 10,33

**3) ANTICIPO DI GARANZIA**

<b>3a</b> Utenze per uso domestico per utenza singola o per ogni unità abitativa	€ 25,00
<b>3b</b> Utenze per uso non domestico:	
<b>CALIBRO ANTICIPO</b>	
Mm. 13	€ 50,00
Mm. 20 - 30	€ 100,00
Mm. 40 - 50	€ 1.000,00
Mm. 80 - 150	€ 2.000,00

**4) DIRITTI E CANONI PER IMPIANTI ANTINCENDIO**

<b>4a</b> Quota di servizio giornaliero per impianti antincendio	€ 0,30
<b>4b</b> Diritto fisso per risigillatura impianto antincendio a seguito incendio	€ 15,00
<b>4c</b> Diritto fisso per risigillatura impianto antincendio a seguito manomissione	€ 30,00

**5) QUOTE E DIRITTI CONNESSI AGLI APPARECCHI DI MISURA**

<b>5a</b> Quota di servizio giornaliera apparecchi di misura:	
Calibro 13 mm	€ cent. 2,87
Calibro 20 mm	€ cent. 5,68
Calibro 25 mm	€ cent. 8,78
Calibro 30 mm	€ cent. 11,62
Calibro 40 mm	€ cent. 14,46
Calibro 50 mm	€ cent. 17,30
Calibro 60 mm	€ cent. 22,98
Calibro 70 mm	€ cent. 28,92
Calibro 80 mm	€ cent. 42,87
Calibro 100 mm	€ cent. 57,33
Calibro 150 mm	€ cent. 74,63
Calibro 200 mm	€ cent. 91,93
<b>5b</b> Diritto per controllo contatore da eseguirsi presso il banco prova della Società o presso l'ubicazione della presa.	€ 40,00
<b>5c</b> Quota di servizio mensile presa a luce tarata per ogni 15 metri cubi concessi.	€ cent. 86,25

**6) DIRITTI PER RIATTIVAZIONE UTENZA**

Diritto fisso per riattivazione utenza	€ 50,00
--	---------

**7) FORNITURA PER AUTOBOTTI PRIVATE**

Versamento anticipato in conto prelievi per le forniture per autobotti ogni autobotte autorizzata al prelievo.	€ 500,00
--	----------



<b>TITOLO I</b>	
<b>CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA</b>	
<i>ART. 1 - Oggetto della fornitura</i>	pag.2
<i>ART. 2 - Usi dell'acqua</i>	pag.2
<i>ART. 3 - Tipo di fornitura</i>	pag.2
<i>ART. 4 - Richiesta di contratto di fornitura idrica, decorrenza e disciplina del rapporto contrattuale</i>	pag.2
<i>ART. 5 - Durata dei contratti di fornitura</i>	pag.2
<i>ART. 6 - Modalità per il recesso della fornitura</i>	pag.2
<i><b>ART. 7 - Mutamento nella titolarità su utenza attiva: voltura o nuovo contratto.</b></i>	pag.2
<i>ART. 8 - Fallimento dell'Utente</i>	pag.3
<i>ART. 9 - Decesso dell'Utente</i>	pag.3
<i>ART.10-Responsabilità della Società nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione</i>	pag.3
<b>TITOLO II</b>	
<b>FORNITURE AD USO PUBBLICO</b>	
<i>ART. 11 - Impianti per uso pubblico</i>	pag.4
<i>ART. 12 - Erogazione dell'acqua per uso pubblico</i>	pag.4
<i>ART. 13 - Pagamento degli impianti e dell'acqua erogata</i>	pag.4
<i>ART. 14 - Prelievi abusivi</i>	pag.4
<b>TITOLO III</b>	
<b>FORNITURE AD USO PRIVATO</b>	
<i>ART. 15 - Norme per le forniture ad uso privato</i>	pag.5
<i>ART. 16 - Domanda di fornitura</i>	pag.5
<i>ART. 17 - Fornitura su strade già canalizzate, contributo a fondo perduto</i>	pag.5
<i>ART. 18 - Sistema di distribuzione dell'acqua. Punto di consegna</i>	pag.5
<i>ART. 19 - Fornitura su strade non canalizzate. Contributo a copertura spese posa nuova condotta</i>	pag.5
<i>ART. 20 - Proprietà delle condotte</i>	pag.5
<i>ART. 21 - Manutenzione delle condotte</i>	pag.5
<i>ART. 22 - Permessi e servizi</i>	pag.6
<i>ART. 23 - Modifica dell'opera di presa</i>	pag.6
<i>ART. 24 - Uso e conservazione della derivazione</i>	pag.6
<i>ART. 25 - Norme per l'esecuzione delle prese</i>	pag.6
<b>TITOLO IV</b>	
<b>FORNITURE AD USO PRECARIO</b>	
<i>ART. 26 - Somministrazioni temporanee o occasionali</i>	pag.7
<i>ART. 27 - Utenze per uso cantiere edile</i>	pag.7
<b>TITOLO V</b>	
<b>FORNITURE PER IMPIANTI ANTINCENDIO</b>	
<i>ART. 28 - Contratti per impianti antincendio</i>	pag.8
<i>ART. 29 - Verifica sistema antincendio</i>	pag.8
<b>TITOLO VI</b>	
<b>ACCERTAMENTI DEI CORRISPETTIVI - APPARECCHI DI MISURA - MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	
<i>ART. 30 - Consumi: rilevamento e fatturazione</i>	pag.9
<i>ART. 31 - Contratti con erogazione a contatore</i>	pag.9
<i>ART. 32 - Limitazione della erogazione massima istantanea</i>	pag.9
<i>ART. 33 - Diametro e presa del contatore</i>	pag.9
<i>ART. 34 - Posizione degli apparecchi di misura</i>	pag.9
<i>ART. 35 - Apparecchi di misura - Quota di servizio - Manutenzione</i>	pag.9
<i>ART. 36 - Lettura dei misuratori</i>	pag.9
<i>ART. 37 - Irregolare funzionamento del misuratore - Verifica a richiesta dell'Utente</i>	pag.10
<i>ART. 38 - Modalità e termini di un reclamo</i>	pag.10
<i>ART. 39 - Rimozione e sostituzione dei misuratori</i>	pag.10
<i>ART. 40 - Contratti per erogazione a luce tarata</i>	pag.10
<i>ART. 41 - Trasformazione a contatore delle utenze a luce tarata</i>	pag.10

TITOLO VII	
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI	pag. 11
ART. 42 - Prescrizioni impianti di derivazione	pag. 11
ART. 43 - Perdite, danni, responsabilità	pag. 11
ART. 44 - Ispezioni degli apparecchi di misura e degli impianti interni	pag. 11

TITOLO VIII	
VIOLAZIONI - PAGAMENTI - PENALI	pag. 12
ART. 45 - Violazioni contrattuali	pag. 12
ART. 46 - Prezzo di vendita	pag. 12
ART. 47 - Modalità di pagamento	pag. 12
ART. 48 - Penale per ritardato pagamento	pag. 12
ART. 49 - Anticipo di garanzia	pag. 13
ART. 50 - Sospensione e risoluzione per inadempimento	pag. 13

TITOLO IX	
DISPOSIZIONI VARIE	pag. 14
ART. 51 - Identificazione dei dipendenti	pag. 14
ART. 52 - Variazione delle Tariffe e del Regolamento	pag. 14
ART. 53 - Spese, Tasse ed Imposte	pag. 14
ART. 54 - Applicabilità del diritto comune	pag. 14
ART. 55 - Obbligatorietà	pag. 14
ART. 56 - Abrogazione di norme precedenti	pag. 14
ART. 57 - Comunicazioni	pag. 14
ART. 58 - Commissione di conciliazione	pag. 14

TABELLA COSTI	pag. 15
---------------	---------



**AMAP**  
S.p.A.

via Volturmo, 2 - 90138 Palermo - Tel. 091 279111 - Fax 091 279228  
www.amapspa.it - e-mail: info@amapspa.it

Pronto AMAP

Numero Verde  
**800 915333**

AMAPTEL (autolettura contatori)

Numero Verde  
**800 914348**